

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23 giugno 2014

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Milano, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - SOGGETTO PASSIVO

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile alla fattispecie imponibile. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, la quale è determinata dalla somma degli importi dovuti da ciascun soggetto passivo in relazione alla singola unità immobiliare.

ART. 3 - AREE FABBRICABILI

1. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili e dei diritti volumetrici si applica quanto previsto dall'art. 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU).

ART. 4 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili di seguito individuati:

- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- SOCCORSO CIVILE

2. Il Consiglio Comunale provvede con apposita deliberazione all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi.

ART. 5 - DETRAZIONI

1. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto titolare di diritto reale, esclusa quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, entrambe come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

euro 115,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00

euro 112,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,00

euro 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 351,00 a euro 400,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000,00

euro 87,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 401,00 a euro 450,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000,00

euro 74,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 451,00 a euro 500,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000,00

euro 61,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 501,00 a euro 550,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000,00

euro 49,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 551,00 a euro 600,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000,00

euro 24,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 601,00 a euro 700,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000,00

La detrazione di cui al presente comma è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in tal caso l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 60,00 euro.

2. Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 6 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Le esenzioni, le detrazioni, le riduzioni e le agevolazioni si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 7 - VERSAMENTI

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini di cui al comma precedente.

3. E' dovuto per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per più di quindici giorni. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

4. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Non si procede altresì al rimborso di importi uguali o inferiori a tale valore.

5. Gli interessi sono calcolati, con maturazione giorno per giorno, al tasso legale maggiorato dello 0,5 per cento.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune, sulla base dell'ingiunzione, avente efficacia di titolo esecutivo, prevista dal testo unico di cui

al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 9 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, nei termini ed alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 19.6.1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21.10.2002, n. 92.

ART. 10 - CONTENZIOSO

1. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546.

ART. 11 - RINVIO

1. Con successivo provvedimento dirigenziale è approvato il modello di dichiarazione unitamente alle istruzioni relative ai casi in cui sussiste l'obbligo dichiarativo.

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta unica comunale e di tributo sui servizi indivisibili.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART. 12 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazione deliberate per tale anno.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.